

# Della mezzadria nel Reggiano, a proposito del saggio sopra la Storia dell'Agricoltura di F. Re

Nel « Saggio sopra la Storia dell'Agricoltura reggiana dei primi secoli dell'Era volgare sino alla fine del XV, recitato dal cav. prof. Filippo Re nella pubblica adunanza della Società Agraria del Dipartimento del Crostolo, in Reggio il 20 luglio 1809 » (1), l'Autore esprimeva questo avviso: « avrebbe un grande e bel lavoro chi volesse fare la collezione delle leggi relative all'agricoltura emanate fino a tutto il secolo quintodecimo » (2).

Esposte varie considerazioni sulle condizioni dell'agricoltura reggiana degli antichi secoli, l'Autore presenta alcune notizie sulla legislazione agraria di qualche città d'Italia (Modena, Ferrara, Lucca, Novi), e di Reggio in particolar modo (riproducendo e commentando il capitolo 42 del libro primo degli Statuti Comunali del 1311 intorno alla mezzadria, istituendo qualche raffronto con altri capitoli degli Statuti reggiani successivi) ma senza approfondire, poichè — egli osserva — « lungo sarebbe e noiosissima cosa lo scorrere altri Statuti ».

Scopo di questa indagine è descrivere la disciplina del patto mezzadrile, quale risulta dagli Statuti del Comune di Reggio, dalla prima formulazione ai successivi sviluppi, e, altresì, accennare alle norme contenute negli Statuti di alcune comunità del Ducato reggiano.

Gli Statuti da esaminarsi appartengono, per Reggio, agli anni: 1265, 1311, 1335 e 1392; 1401 e 1411, 1501 e 1582 (3). Dopo il 1582 non si ebbero altre norme scritte, fino al 1771, in cui apparve il Codice Estense, e al 1786, allorchè la Comunità di Reggio formulò quaranta capitoli per la mezzadria e la colonia parziaria, mai applicati.

Gli Statuti delle Comunità del Ducato appartengono tutti ai secoli XVI e XVII, per quanto di più antiche redazioni manoscritte dobbiamo ammettere l'esistenza, sebbene non ci siano pervenute.

1. Le Consuetudini di Reggio, redatte nel 1242, le altre, aggiunte dal 1258 al 1311; gli Statuti sui danni alle proprietà rurali, del 1257, non hanno disposizioni che riguardino l'istituto mezzadrile (4). La prima regolamentazione di questo, parziale, compare negli Statuti del 1265 sotto quattro rubriche.

La prima: *De mezzadris militum sparandis*, consente al miles di esonerare dalle *condiciones et responsiones* due soli mezzadri; qualora i figli vivano separati dal capo-famiglia anche ad essi è riconosciuto lo stesso diritto.

La seconda: *De mezzadris peditum sparandis*, concede a ciascuno dei pedites di esonerare un solo mezzadro; ai figli separati dal padre si riconosce altrettanto.

La terza: *Quod omnes homines qui habent mezzadros in districtu Regii debeant venire ante iudices Potestatis et dicere omnes mezzadros quos habent et sparare voluerint, et facere eos scribi in uno quaterno Communis Regii*, dispone che tutti gli uomini del distretto reggiano denunzino ai giudici i mezzadri, pena la perdita del diritto all'esonero. Il mezzadro che entro l'anno solare abbandonerà il fondo perderà il diritto all'esonero, che potrà però essere trasferito al nuovo mezzadro.

La quarta: *Qui mezzadri sint sparandi et teneantur laborare et cavare ad dugalia terre et pontes et solvere coltas cum illis villis ubi habent possessiones et consueverant habitare*, prevede che la concessione dell'esonero sia subordinata alla estensione del podere, non inferiore a biolche 12, e alla residenza del mezzadro sul fondo con la propria famiglia; i mezzadri sono obbligati tuttavia a prestazioni d'opere per ponti e canali posti nelle ville in cui abitano e a pagare le colte in ragione delle terre coltivate, e pari ad un terzo di ciò che tocca alla villa stessa (5).

Da quanto precede risulta: che i mezzadri debbono abitare sul fondo, che essi possono recedere dal fondo.

Se ora lasciamo gli Statuti e consultiamo gli atti rogati, un bel contratto *ad medium*, il più antico che finora ci sia stato possibile di rinvenire nell'Archivio di Stato di Reggio, si trova tra le carte della Casa della Carità. Esso risale al 1273, cioè segue di otto anni la redazione degli Statuti del 1265. Nel contratto il massaro del Consorzio dei poveri vergognosi (*Consortium pauperum verecundorum*) concede *ad laborandum* a certo Pandolfo da Bagnolo tre pezze di terra lavorativa e prativa poste a Bagnolo. Il locatario promette di *bene laborare bona fide sine*

*fraude*, arando la terra destinata a frumento per tre volte avanti la semina, la terra destinata a spelta due volte avanti la semina. Il locatore darà al colono metà del frumento da semina e un terzo della spelta; e, inoltre, metà del fieno, metà delle pertiche, condotte a sue spese in casa del Consorzio. Il locatario dovrà scavare metà dei fossati, sfrondare tutti i salici e segare il prato. Di bestiame non è cenno. Il contratto avrà la durata di tre anni completi. Ogni infrazione ai patti sarà punita con la pena di 100 soldi reggiani e con l'obbligazione di tutti i beni del lavoratore; questi rinuncia ad ogni eccezione *doli mali, sine causa vel iniusta causa et omni legum auxilio et privilegio fori* (6).

Occorre scendere agli Statuti del 1311 per vedere organicamente esposta la disciplina del contratto di mezzadria.

In essi, le rubriche 61-64, I, degli Statuti del 1265 sono riprese e meglio articolate (1311-I-39-41); di più, compare una rubrica nuova (I. 42) in cui si ritrovano gli elementi essenziali della mezzadria (7).

Sotto il titolo: *Quod omnes mezdri civium Reginorum teneanutr venire et habitare in domo domini cum familia sua et de pactis servandis inter dominos et mezdros*, si dispone:

« Tutti i mezzadri di tutti i cittadini soggetti di pieno diritto al Comune di Reggio siano tenuti e debbano venire ad abitare nella casa del padrone di continuo con tutta la loro famiglia, e ivi tenere a metà col padrone, e non altrimenti, tutte le bestie e i volatili che avranno; ivi fare tutto il letame che potranno e condurlo nelle terre, prati e vigne del padrone secondo la volontà del padrone. E siano tenuti a ben lavorare le terre del padrone, ad ararle tre volte l'anno almeno, non seminate, a seminarle e zapparle, a mondarle, seminate, quando sarà necessario, comprese le fave, e a chiuderle con siepi e fossati se sarà necessario. A marzo e aprile, inoltre (siano tenuti) a mondarle detti seminati, a zappare due volte l'anno tutti gli altri marzatelli. A potare le vigne del padrone, levarle, tenderle e a zapparle due volte l'anno. Inoltre zappare al piede tutti gli alberi fruttiferi, e sterpare i prati, a segarli fino ai confini, a stagionare per due volte il fieno, a condurlo in casa del padrone e distribuire con le bestie comuni del padrone e non fuori la casa o luogo di lavoro del padrone.

E tenere ogni anno col padrone una porca da porcelli e

due temporali. E dividere ogni anno i temporali alla festa di S. Andrea e i porcelli dopo tre mesi. E quando abbiano diviso queste bestie coi padroni non possano tenere la loro parte nella casa del padrone né altrove, ma le stesse bestie [debbono] ucciderle, venderle o altrimenti esitare. E sfrondare bene i salici del padrone, e avere pertiche e legni per le vigne e le siepi, e dividere il superfluo col padrone. E tenere chiusa la corte e le chiusure con siepi e fossati, con porta e cardo. E piantare i vuoti delle vigne ed allevarle. E coi buoi comuni condurre a Reggio fino alla quantità di 12 carri. E non fare alcun carreggio coi buoi comuni o altro lavoro senza espressa parola del padrone. Ciascuno dei due, padrone e mezzadro, ponga metà di tutti gli utensili da mezzadria, cioè: aratro, giogo, carro, ferramenta, bestie e sementi. E il mezzadro sia tenuto a dare al padrone metà di tutti i raccolti, delle biade, del vino puro e mischiato e di tutti gli altri prodotti che raccolgono sul terreno del padrone e pervengono al mezzadro in detta occasione, e condurli a Reggio alla casa di lui. E scavare tra padrone e mezzadro cinque centinaia di fossi se il padrone avrà scavata la sua parte. E il mezzadro sia tenuto a dare al padrone parte di ogni cosa e a dargli la scelta. E ogni anno piantare 50 piante di salice se il padrone le avrà date o se le avrà sulla terra del padrone e sfrascarle, zapparle, allevarle, a non tagliare alberi al piede senza parola del padrone, a seminare il lino e la canapa e a conciarla. E se il mezzadro non farà dette cose, od ometterà di farne alcuna, sia punito con 20 soldi reggiani ogni volta; di questa pena, metà sia del Comune e l'altra metà dell'accusatore. Inoltre, il padrone possa far fare tutte o ciascuna di queste cose se il mezzadro non le avrà fatte a tempo debito secondo il prezzo di un lavoratore. Questo prezzo il mezzadro sia tenuto a restituirlo al padrone, credendo al giuramento del padrone. E i lavoratori delle altre vigne e terre, sebbene non siano mezzadri da esentare, siano tenuti a fare nello stesso modo e ad osservarlo sotto la detta pena. I mezzadri siano costretti a giurare e a dire con giuramento tutto ciò che sono obbligati ai padroni. E i beni dello stesso mezzadro, ossia i frutti della mezzadria siano obbligati al padrone per ciò che il padrone avrà prestato e avrà fatto col mezzadro in tempo di mezzadria e con l'autorità di questo Statuto abbiano la prece-

denza su ogni altro debito e il padrone sia preferito a tutti i creditori di qualunque condizione essi siano. E qualunque cittadino della città di Reggio che sia soggetto con pieno diritto alla giurisdizione del Comune di Reggio possa risparmiare due mezzadri, qualora abbia terra e casa nella quantità contenuta nello Statuto del Comune per ogni mezzadro, e questo Statuto sia tenuto per consuetudine. Al padrone si creda per i denari o altre cose dati ai mezzadri, senza alcun istrumento o teste fino a cento soldi imperiali e si stia al giuramento del padrone. Si proceda sommariamente senza consegna di libello e senza strepito di giudizio. E si creda anche al giuramento del padrone sul danno avuto dal non essere state zappate le viti e dal non essere stati scavati i fossi secondo che debbono essere zappate le viti e dal non essere state scavati i fossi secondo che debbono essere zappate e scavati ai debiti tempi ».

Ora, degli elementi che configurano il contratto di mezzadria:

- 1) stabilità del colono sulla terra su cui abita in una casa annessa al podere;
- 2) divisione a metà dei prodotti;
- 3) contributo del proprietario;
- 4) termine del patto (8), qui ricorrono i primi tre.

Il primo elemento è chiaramente espresso: *omnes mezzadri omnium civium subiectionum pleno iure Comuni Regii teneantur et debeant venire et habitare in domo domini continue cum tota familia sua*: il secondo elemento è altrettanto chiaramente indicato: *omnes bestias et volatilia quas tenuerint ibi cum domino tenere ad medium et non aliter*, ecc.; il mezzadro è tenuto a dare al padrone metà di tutti i raccolti: biade, vino ed altro; la divisione a metà non è subordinata ad alcuna condizione: essa non è temporanea, né singolare, né limitata ad alcuni prodotti. Il contributo del proprietario viene così specificato: i buoi sino comuni (*boves comunales*); *medietatem omnium utensilium ad mezzadriam sive aratri, iughi, carri, ferramenti, bestiarum et seminum uterque ponat, dominus et mezzadrus*; padrone e mezzadro sono tenuti a scavare insieme 500 misure di fossi, il padrone deve dare ogni anno 50 piante di salice. Del quarto elemento, il termine, gli Statuti del 1311 non parlano

espressamente, ma la disdetta doveva essere nella consuetudine, giacché ad essa si accenna negli Statuti del 1265 e nel contratto ricordato (tre anni). Solo gli Statuti del 1404 disciplineranno la disdetta del contratto di mezzadria. Questi gli elementi formali del contratto: le pratiche culturali vanno viste alla luce della storia dell'agronomia.

Finché non siano disponibili documenti reggiani che permettano di cogliere lo svolgimento dell'istituto mezzadrile, dai primi stadi alla forma ormai consolidata e matura, penso possa valere anche per il nostro distretto « la teoria che pone la mezzadria in rapporto coll'affermarsi della nuova economia monetaria e commerciale dell'epoca dei Comuni » (9). In particolare, occorrerebbe accertare alcuni fatti che possono avere determinato o favorito l'affermarsi della mezzadria nel territorio reggiano: in primo luogo lo sviluppo della città e l'aumento della sua popolazione durante i secoli XII e XIII; in secondo luogo, l'azione politica del Comune diretta a mutare l'ordinamento della proprietà fondiaria nel distretto, presupposto necessario alla diffusione della mezzadria e della colonia parziaria.

Del primo è prova l'allargamento della cerchia delle mura. Nel 1220, infatti, fu incorporato alla città il sobborgo che sarà poi chiamato S. Croce; nel 1226 Porta Castello fu allontanata dal centro della città di oltre 500 braccia e trasferita sull'opposta riva del Crostolo; nel 1227 furono trasferite sulla sinistra del torrente Porta Brenone e Santo Stefano; nel 1230 Porta S. Nazario e nel 1236 la Porta di Ponte Levone. Nel 1229 si era dato inizio alla costruzione delle nuove mura e nel 1232 al Crostolo fu imposto un nuovo corso; la recinzione della città sarà compiuta nel 1315.

Il secondo fatto è documentato dalle Consuetudini. In quelle del 1242 hanno grande importanza i capitoli XVI e XVIII.

Il primo dispone « *quod omnia edificia et casamenta et generaliter omnes possessiones et terre que sunt in civitate Regii a foveis novis intus sint alodium et debeant per alodium teneri* ». Il secondo ordina « *quod omnes terre et domus et possessiones civitatis et suborbiorum et iusta civitatem per medium miliare fiant alodium* » (10).

Fondamentale è poi la consuetudine aggiunta nel 1258 *De Absoluzione feudorum*, che ordina « *quod omnes et quilibet*



*de civitate Regii et de districtu Regii laico vel clerico vinculo fidelitatis, a tempore regiminis domini Maze citra, condam potestatis Regii (1243-44) sint absoluti ab omni vinculo fidelitatis et investiture; et quod omnes possessiones sint libere et absolute, et remaneant eis possessoribus, absque ullo honore fidelitatis et beneficiis datis et concessis in terris et villis in quibus non possunt concedi neque dari terre, et salvis feudis datis et concessis olim manentibus et servis manumissis a dominis eorum* ». Il capitolo successivo *De possessionibus de quibus promissa sunt ficta* [1258] ha lo scopo di chiudere la via a chi volesse eludere la legge (11).

Questi capitoli, emanati *pro libertate Regini populi augmentanda et perpetuo observanda*, saranno riprodotti negli Statuti del 1392. Legata allo sviluppo della città e all'aumento della sua popolazione è la politica frumentaria del Comune, che nel nuovo assetto giuridico della proprietà terriera poteva trovare più adeguata soluzione. Secondo il GUALAZZINI, « uno dei fattori costanti delle preoccupazioni comunali fu la politica dell'approvvigionamento del capoluogo, dove si era raccolta la maggior parte della popolazione del distretto(...). La popolazione del capoluogo doveva, quindi, essere approvvigionata non soltanto delle materie prime atte ad alimentare le botteghe degli artigiani, ma anche di quanto serviva a sfamarle(...). L'accrescimento della popolazione urbana mentre si verificava a danno del contado, poneva il produttore agricolo nella fortunata condizione di chi vede largamente richiesti i prodotti di cui dispone(...). L'urbanesimo in fondo, non fu nocivo all'agricoltura anzi l'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli accentuò l'interesse per la produzione agraria e diede un sicuro benessere agli agricoltori, benessere che consentì, a sua volta, un rapido accrescimento della popolazione sia in città, sia in contado. Naturalmente in una situazione di tal natura il problema del grano in genere era particolarmente sentito(...). La politica comunale fu sostanzialmente orientata verso la produzione locale del fabbisogno delle derrate alimentari. E ciò era determinato non semplicemente dal convincimento che la produzione locale fosse di più facile acquisizione e conservazione, ma anche perché esso poteva essere ottenuto mediante un intelligente impiego di capitali investiti produttivamente » (12).

Ora l'espansione cerealicola era fenomeno assai complesso,

tale da mettere in movimento tutto il sistema di coltura (13). In tale situazione, l'istituto della mezzadria, per la sua natura dinamica, era lo strumento più rispondente (14). «La mezzadria — come osserva l'IMBERCIADORI — non soltanto presuppone uno stato di libertà fra le parti ma impone anche un certo gioco economico-finanziario; quello che dà volto nuovo e tipico al contratto parziario, trasformandolo in classico, è il capitale: bestiame, denaro, attrezzi, scorte. Dove c'è possibilità per una famiglia numerosa di vivere in un processo di produzione più abbondante per l'apporto non solo delle braccia e della terra ma anche di casa di bestiame di concime e di denaro, lì si trova l'humus della mezzadria classica » (15). Che gli statuti reggiani del 1311 regolino la mezzadria a preferenza di altri contratti di locazione rustica, dipende dal particolare carattere della mezzadria in sé e dalla rilevanza che essa acquista ai fini dell'economia pubblica. Se la norma pubblica contempla insieme l'interesse delle due parti contraenti e l'interesse pubblico, nella mezzadria si renderà necessaria una speciale tutela dei beni e dei valori che essa include. « In qualsiasi locatio — ancora l'IMBERCIADORI — ma specialmente nella *locatio ad medium*, ogni conduttore, ma soprattutto il conduttore di un podere mezzadriale, sa che non dovrà più soltanto rispondere del suo lavoro, come consueto buon lavoratore, ma anche come « *legalis laborator* »: come lavoratore, cioè che può essere denunciato, processato e condannato non semplicemente perché ha violato nell'eseguire i lavori, precise disposizioni di legge positiva. Ma non solo il conduttore può essere responsabile del buon e legale lavoro; anche il locatore può ed è corresponsabile » (16). Poiché il tornaconto individuale può essere stimolo insufficiente, si stabiliscono sanzioni a carico del mezzadro che si sia sottratto alle norme del contratto rivolte a raggiungere il fine dell'utile comune. L'obbligo di abitare la casa del padrone sul fondo, di utilizzare tutto il letame a solo vantaggio del podere, a non far carreggi senza il consenso del dominus, l'obbligo di compiere scrupolosamente i lavori agricoli secondo le modalità e i tempi consigliati dall'agronomia non sono ritenute condizioni sufficienti; al mezzadro si impone di migliorare il terreno e di tenerlo in piena efficienza, scavando fossi per regolare le acque, di aumentare la produttività del fondo piantando un certo numero di alberi, e questa prescrizione è di tale rilievo nella mente del



legislatore che, se il mezzadro ometterà di farlo, il padrone potrà provvedervi con altra opera, addossandone la spesa al mezzadro (17). Per questo si riconosce al dominus il diritto di risparmiare i mezzadri, esonerandoli dai carichi pubblici; d'altro canto, il dominus è garantito nei suoi crediti verso il mezzadro e per causa di mezzadria: il padrone è preferito alla moglie del mezzadro e agli altri creditori sui beni e le cose della mezzadria; al padrone degno di fede, che denunci un credito di mezzadria fino a 100 soldi imperiali, si deve credere *sine aliquo instrumento vel teste*. La procedura da applicarsi è quella sommaria, *absque libelli datione et sine strepitu iudicii*. Questo contratto, dunque, una volta liberamente stipulato, pone il mezzadro entro limiti nettamente definiti e fortemente garantiti dal potere pubblico (18).

2. Definito il carattere di un istituto, importa, possibilmente, conoscerne l'area di diffusione. Ciò è consentito attingendo al *Liber Focorum* formato nel 1315, quattro anni dopo la redazione degli Statuti di cui abbiamo trattato, nello stesso anno poi, in cui la città vide compiuto il nuovo giro di mura.


Il Liber dà un'esatta descrizione dei fuochi del distretto reggiano, dal crinale appenninico alla Mirandola, indicando, comune per comune, non solo il numero dei fumanti, ma i nomi dei titolari e la loro condizione (19).

Della città si danno i fuochi di ogni vicinia, nelle sue contrade; non è questa la parte che qui interessa, bensì quella dei comuni del distretto, i cui abitanti sono distinti, generalmente, in terrieri, cives e mezzadri o terzarini, là dove questi esistevano.

I dati offerti consentono, pertanto, non solo di stabilire lo ammontare dei fuochi e i valori parziali e complessivi, ma il numero dei mezzadri in senso assoluto e relativo. La carta delle famiglie mezzadrili del distretto reggiano, costruita coi dati forniti dal Liber, indica senza incertezza che la mezzadria trovò la sua massima espansione nel territorio della media pianura compresa tra la via pedemontana, che da Scandiano porta a Quattro Castella, e le valli, che si estendevano a sud del Po; territorio avente come suo decumano la via Emilia. La diffusione della mezzadria si presenta particolarmente intensa nelle due quadre ad oriente della città, a nord e a sud della Via Emilia, negli antichi Comuni di S. Tomaso, Lemizzone, Laguito, Bagnolo, Fossa, Marmirolo, Budrio, Tresinara, Massen-

zatico, Sabbione e Cortenuova, Pratofontana, Gavassa, Prato, Bagno, Argine, Mandriolo, S. Giovanni, S. Donnino, Villa Breta e Roncadella con valori percentuali dei fuochi mezzadrili, rispetto al complesso, compresi tra 100 e 50. I Comuni aventi percentuali di famiglie mezzadrili comprese tra il 50 e il 25 si collocano attorno a questo ampio nucleo, finché, raggiunta la linea pedemontana, la mezzadria si fa sporadica, insinuandosi eccezionalmente nella media montagna fino a Carpineti. La montagna in genere e quella alta in particolare non conoscono mezzadri, ma coltivatori diretti (20).

La zona della mezzadria, situata ad oriente della città, si sviluppa secondo l'asse sud-ovest nord nord-est, asse che da Reggio raggiunge il Comune di Quarantoli (presso l'odierna Mirandola); essa, dunque, coincide col territorio che in tempi assai antichi fu costruito dalle alluvioni o colmate dei torrenti, che, dai colli, scorrevano tra Enza e Secchia: Crostolo e Tresinaro in modo particolare. E' noto infatti che in antico tutti questi torrenti correvano in direzione sud-ovest nord-est, e che solo nel secondo millennio dell'era nostra, a varie riprese e a mezzo di opere grandiose, il loro corso fu spostato e indirizzato verso nord. Perciò la diocesi di Reggio, compresa tra Enza e Secchia noverava il territorio di Carpi e Mirandola e su questi, come appare dal Liber Focorum, nel 1315 il Comune di Reggio aveva giurisdizione. « Questo territorio formato dunque dalle colmate dei fiumi aveva una straordinaria varietà di terreni superficiali che si scorge ben spesso nelle medesime ville, nel medesimo podere, nel medesimo campo e talvolta anche nella medesima porca » (21). In questo territorio, non soggetto ad alluvioni ruinate di grossi fiumi e di natura asciutto, disposto su di un lieve declivio le acque potevano scolare con l'escavazione di modesti canali e di fossi, che gli Statuti a proposito della mezzadria, prescrivono; quei terreni erano propizi alla rovere, alla vite e ad altre piante che non si sviluppano nei terreni paludosi. Qui dunque la mezzadria prese piede, perché qui la potenzialità produttiva del terreno faceva apparire più proficuo l'impiego del capitale e del lavoro insieme associati. Nell'età successiva la mezzadria era destinata a diventare il contratto agrario prevalente (22); nel 1315 solo nella zona di Quarantoli (Mirandola) permanevano forme di lavoro servile: 9 famiglie dei figli di



Area di diffusione della mezzadria nel Reggiano, nel 1315, e percentuale dei fuochi mezzadri sul complesso nelle Comunità, segnate entro gli attuali confini (Dal *Liber focorum*, del 1315).

Manfredo ivi abitavano con 12 famiglie di servi; ciò si spiega con la struttura di quel consorzio gentilizio e con le condizioni particolari del territorio.

Può inoltre importare conoscere chi fossero i maggiori proprietari dei fondi condotti a mezzadria. I nobili sono largamente rappresentati: il Liber Focorum nei 20 comuni a più alta percentuale di mezzadria registra tra le altre le seguenti famiglie: Bozachi con 3 poderi, Buini con 2, Cambiatori, con 9, Cavasacchi con 8, Indusiati con 4, Liazari con 5, Malatachi con 6, Manglapani con 3, Megli con 4, Muti con 9, Ottobelli con 2, Panceri con 3, Peldegueri con 5, Roberti con 3, Ruggeri con 4, Struffi con 3, Tacoli con 7, Roberti di Tripoli con 7, il Vescovo di Reggio Emilia con 3, La Chiesa Cattedrale con 1, il Monastero di Canossa con 2, la Mansione di S. Giovanni Gerosolimitani con 6, S. Prospero con 4, l'Ospedale di S. Lazzaro con 1 etc.

Oltre al ceto nobiliare ed a quello ecclesiastico sono rappresentate le altre classi: un magister Joannes e un magister Franciscus de Fredulfis con uno ciascuno; un Joannes da Prato calciolarius, con uno, tre speciali con uno ciascuno, e ancora due beccai, un fornaio, un mugnaio con un potere ciascuno. Con ciò non si è esaurito l'elenco. I dati parziali indicati dimostrano che la nobiltà, detentrica del numero maggiore delle proprietà, introducendo la mezzadria dedica più tempo e più attività alla cura dei campi, in concorrenza con una borghesia che non è meno interessata alla terra.

Non tutti i mezzadri sono registrati con i loro nomi; spesso basta ad identificarli la pura e semplice loro condizione: *mezzadrus*, seguita dal nome *dominus*.

3. Poiché gli Statuti del 1335 e 1392 non portano alcuna innovazione al nostro istituto, ci soffermiamo su quelli del 1404, che dedicano 13 rubriche alla mezzadria (lib I, LXII-LXXIV).

Dopo un secolo di esperienze fatte nella pratica della vita quotidiana la pubblica autorità dovette sentire il bisogno di accogliere e statuire quanto si era venuto affermando nella consuetudine, facendo del contratto di mezzadria uno strumento rispondente al progresso ed alle nuove esigenze.

Anzitutto gli Statuti del 1404 definiscono e differenziano mezzadri e terzarini sotto il seguente profilo: « *mezzadri dicantur et*

*intelligentur qui habitant in casamentis et hedificiis domorum dominorum dictorum casamentorum et edificiorum et qui laboraverint cum bobus et bestiis bovinis ad minus singulo anno sedecim bubulcas terre - Terzarini vero qui laboraverint cum vachis tantum ad minus decem bubulcas terre de terris domini et habitaverint ut supra » (23).*

Criterio differenziatore tra queste due forme di contratto appare dunque l'estensione del podere, ed anche il fatto che questo sia lavorato con buoi o con vacche soltanto.

Gli elementi costitutivi del patto di mezzadria sono quelli ormai noti: in più, come si è detto, è prevista la disdetta del contratto. Tutte le norme di carattere agronomico sono un perfezionamento di quelle dettate dallo Statuto del 1311; mezzadri, terzarini e coloni in genere dovranno arare le terre almeno quattro volte (e non più tre) prima di seminarle, pena l'ammenda di 10 soldi imperiali per biolca, con la clausola, anche in altri Statuti contemplata, che il colono debba ricevere solo la metà del prodotto che gli sarebbe toccato se avesse bene arato. Inoltre, per conservare alla mezzadria il suo carattere, anzi, per potenziarla, si vieta tanto al *dominus* quanto al mezzadro o terzarino di allevare bestiame grosso o minuto in altra forma che non sia quella *ad capitale*. Contravvenendo il padrone, il bestiame andrà al Comune di Reggio; allevando, il colono, bestiame non ricevuto dal padrone, esso sarà dato al *dominus*, il quale riscuoterà pure metà dell'ammenda, stabilita in 3 lire imp. e 20 soldi imp. per ogni capo grosso o minuto rispettivamente, mentre l'altra metà è destinata al Comune. Ribadito è il divieto di far carreggi senza il consenso del padrone, e ciò *ut terrae melius laborentur et teneantur* (Rub. 65). Nuove norme, non contenute nel capitolo del 1315, sono le seguenti: i campi debbono essere arati fino ai fossati, i prati fino al confine, si raddoppia l'ammenda a chi trascurerà alcuna delle regole della buona coltivazione (da 20 a 4 soldi imp.) con questa differenza che, mentre secondo gli Statuti del 1311 la multa andava divisa in parti uguali, tra il Comune e l'accusatore, ora è tutta del *dominus*. Maggiore attenzione dedicano i nuovi capitoli alla viticoltura: mentre nel 1311 si ordinava di concimare la vigna: « *vineas domini putare levare tendere et bis in anno zapare* » e di occupare con nuovi vitigni i vuoti della vigna, ora si fissa, oltre a ciò, un calendario; do-

vranno potarsi a marzo prima della festa di S. Maria, legarsi entro lo stesso mese, zapparsi una prima volta entro maggio e una seconda volta entro ferragosto, pena, per ogni caso d'indempienza, 20 soldi imp. e la riduzione del prodotto al terzo.

Più vivo interesse mostrano, i nuovi statuti, per i legumi e la fava, cui si daranno due zappature, pena 20 soldi d'ammenda per ogni biolca indebitamente coltivata. I campi dovranno essere recintati con siepi e chiusure. Affatto nuove sono le disposizioni riguardanti la cessazione del contratto. Il comiato dovrà esser dato dai padroni e dai mezzadri o altri coltivatori a novembre, diversamente il contratto s'intenderà prorogato di un anno quando ciò piaccia al padrone. Se il bestiame sarà in comune, il mezzadro e il terzarino dovranno consegnare al padrone metà di tutto il fieno, conducendolo dove a questo piacerà; la paglia, salve pattuizioni particolari, sarà del padrone; per la trebbiatura, la macinatura e l'aratura mezzadri e altri non avranno diritto a chiedere parte delle biade nate sulla terra per causa di questi lavori (24).

In sostanza, da questi capitoli il contratto di mezzadria esce più definito, più organico: la cura del legislatore appare veramente quella di farne uno strumento di progresso economico e sociale, prescrivendo più rigorose norme tecniche e fissando le norme sul termine del contratto.

Nel 1409 Reggio e il suo distretto passarono dalla dominazione viscontea a quella estense, che, salvo un'interruzione dal 1512 al 1523, durerà fino al 1796. Benché solo cinque anni fossero trascorsi dall'entrata in vigore degli Statuti di cui abbiamo testé discorso, altri furono redatti ed emanati nel 1411, i quali recano alcune norme in aggiunta o a modifica di quelle già note. La città era giunta alla dedizione all'Estense dopo anni di gravi eventi politici e militari e di fiere discordie interne (la dissoluzione dello stato visconteo alla morte di Gian Galeazzo Visconti e l'anarchia che ad essa seguì): discordie e lotte che avevano di certo allentati i vincoli sociali, alterati la buona fede e il rispetto ai patti, e indebitato i coloni. Perciò il legislatore al fine di ristabilire la disciplina, « *ut maliciis laboratorum mezzadrorum colonorum inquilinorum molinariorum et eorum qui reddunt afflictum perpetuum vel ad tempus obvietur* », confermò la disposizione degli Statuti del 1404, che a provare il debito



del dipendente bastasse il giuramento del *dominus*, in seguito al quale il debitore o altra persona della sua famiglia, maggiore di 16 anni, doveva esser preso e detenuto finché sciogliesse il debito o inducesse un fideiussore. Questa norma sarà confermata da tutti i successivi Statuti. Inoltre, per diminuire l'esonero dei mezzadri e dei terzarini, fu imposta la denuncia dei mezzadri che si intendevano risparmiare, si elevò il minimo del biolcativo dei fondi da esentarsi, portandolo da 16 a 20 e da 10 a 13 rispettivamente per mezzadri e terzarini; l'esonero non riguardava però i lavori di pubblica utilità: ponti, strade, canali eseguiti nelle ville di residenza dei lavoratori, che dovevano prestarsi anche alla manutenzione dei ponti e delle vie che conducevano in città. I cittadini, concordando la dedizione della città all'Estense, cautelarono le loro proprietà e i coltivatori nella misura più ampia possibile e introdussero un capitolo di pretta marca corporativa (esso ritorna infatti negli Statuti delle arti cittadine): i lavoratori, in genere, non potranno abbandonare il fondo, anche a locazione terminata, senza il consenso del padrone, il quale potrà anche negarlo se il conduttore gli sarà debitore. Il padrone che assumerà come colono un lavoratore gravato da debiti di mezzadria dovrà entro un mese o licenziarlo o pagarne i debiti; dopo questo termine dovrà senz'altro soddisfare il debito pendente. Le norme sulla coltivazione restano immutate: si riducono da 250 a 100 le braccia di fossati da scavarsi sul fondo, mentre i salici da piantarsi sono portati da 50 a 100. Le contravvenzioni in caso di omissione di norme di buona coltivazione sono portate da 2 a 3 lire reggiane (25).

Dal 1401 al 1411 il passaggio è dunque sensibile: nel render più crude le condizioni dei coltivatori si coglie l'affermarsi del vecchio ceto dirigente che nella signoria cerca e trova il sostegno alla sua posizione di privilegio (26). Così gli Statuti del 1411 sono la base di quelli del 1501 e del 1582. I quali non presentano alcuna novità sulle norme di agricoltura. Negli statuti del sec. XVI si sancisce, in più, l'obbligo dei coloni di ottenere il consenso del padrone per raccogliere i prodotti e di dare le onoranze di cortile, secondo il convenuto, o in ragione della metà del reddito da esso percepito. Le disdette dovranno darsi ad ottobre, anziché a novembre; nella divisione delle

scorte, tutta la paglia dovrà essere lasciata al padrone, come per l'addietro, ma fieno e strame saranno divisi a metà.

4. Da quanto precede par dunque si possa affermare che il contratto di mezzadria, nelle sue parti essenziali si è formato nel sec. XIII; e che nei secoli successivi sono state aggiunte garanzie sempre più precise al fine di tutelare l'interesse e il diritto del *dominus*. Il secolo XIV poi appare età di importanti trasformazioni politiche e sociali; e di fatto, si assiste già alla fine del Duecento, ma più rapidamente nel periodo successivo, alla fine della autonomia del comune e all'inserimento di questo nelle Signorie contermini: Estensi, Gonzaga e Visconti, a cui segue, all'inizio del Quattrocento, di nuovo e definitivamente la dominazione estense.

Ora, le guerre combattute nella valle padana nel sec. XIV, tra leghe contrapposte, portarono la città di Reggio e il suo distretto all'orlo della rovina, e a quelle si aggiunsero epidemie e carestie. L'opera di ricostituzione fu certamente agevolata, soprattutto nell'ultimo terzo del sec. XIV, dalla Signoria viscontea, che mise a servizio di una società travagliata da profonda crisi, strumenti di governo (giustizia, amministrazione ecc.) di primo ordine. Tuttavia, le vicende politiche del sec. XIV strapparono alla città alcuni dei territori più fertili, ove, come si è visto, la mezzadria si era estesa con particolare favore.

La fine della Signoria gonzaghesca portò la formazione della contea di Novellara e all'ingrandimento dei da Correggio. Si ebbe così la perdita di una parte notevole del distretto reggiano a vantaggio di principi che impediranno per sempre lo sviluppo della città verso nord. A sud, sui primi contrafforti appenninici, si formano alcuni feudi destinati anche essi ad arrestare l'espansione della città in quella direzione. Il Comune, degradato da ente politico autonomo ad ente amministrativo, si chiude in sé e inizia, dal 1411, un processo di assestamento interno e di inserimento nella Signoria estense che, tutt'al più, segna un intensificarsi della vita civile entro un più angusto territorio (27). Così, se gli Statuti del 1501 differiscono in pochi tratti da quelli del 1411 e gli Statuti del 1582 sono, per la mezzadria, la semplice riedizione di quelli del 1501, essi, nel loro complesso non mancarono di influenzare quelli delle Comunità del Ducato. Queste, passate sotto le nuove Signorie, dovettero

avere i loro statuti ancor prima del sec. XVI; ciò è sicuro almeno per Novellara. I giurisdicenti locali applicarono in genere le norme degli statuti reggiani; a ciò accennano parecchi statuti editi tra il sec. XVI e il sec. XVII.

I Conti Gonzaga di Novellara curarono la stampa dei loro statuti nel 1611 (28), dopo che buona parte dei lavori di sistemazione idraulica e di bonifiche del territorio era stata compiuta. Si favorì l'ingrossazione dei fondi, obbligando i proprietari di cedere le terre a coloro che con queste confinassero da tre lati purché fossero di doppia estensione, e si promosse la funzionalità dei poderi, obbligando chi confinasse con vie pubbliche di concedere l'accesso a queste a proprietari di terre prive di sbocchi. In sostanza, negli Statuti di Novellara si ricevono le norme già note degli Statuti reggiani. Sola variante: gli escomi debbono essere notificati entro settembre.

Più indipendenti dalla forma degli statuti reggiani, ma ad essi aderenti nella sostanza, sono quelli di Correggio (1675) (29). L'escomio, secondo questi, va comunicato tra aprile-maggio, con diritto di restare nel fondo sino ad Ognissanti, quando la semina fosse terminata.

Anche negli Statuti di Brescello (1697) (30) conformi a quelli reggiani, il periodo di escomio va da aprile a maggio.

Gli Statuti delle comunità della pianura, dunque, non presentano divergenze tali da quelli della città che ce se ne debba ulteriormente occupare.

Notevole importanza riserbano gli Statuti delle comunità del piano-colle e della collina; Scandiano, Montericco e Querciola.

Particolare interesse offrono gli Statuti di Scandiano, editi nel 1506 (31), sia nella parte che riguarda l'elezione e i compiti dei campari, sia nell'altra che concerne la viabilità del distretto e il regime delle acque. Ampia e minuta è la descrizione delle norme che si debbono seguire nel piantar alberi e siepi; precise le norme sulla vendita e permuta delle terre al proprietario che le circonda per tre lati, purché la proprietà di questi sia il triplo della prima; utile l'obbligo fatto ai proprietari di terre confinanti con le vie pubbliche di curare la manutenzione delle strade in tempo d'inverno.

Le norme sull'agricoltura sono più precise di quelle degli Statuti reggiani; prima di seminarle si dovranno arare le terre

per quattro volte, e cioè: *prescindere, sive arompere, iterare sive retaiare, terciare et quartizare usque ad confinia*, a seminarle con le sementi comuni: *quarto vel ad minus tertio ut dicitur sulco*. Fave e legumi si zapperanno due volte e bisognerà *sulcos bonos et amplos secundum exigentiam in seminatis facere pro derivando ac deducendo aquam extra seminatas*. Istituto particolare è la soccida. Greggì e porci si danno per un triennio, le vacche da latte per un quadriennio, non a capitale, ma a stima di capitale. Il soccidano darà al padrone ogni 15 giorni due raccolte di latte, 3 libbre di formaggio buono di pecora per ogni animale e una mezza della lana e degli altri prodotti della soccida. I soccidani, a cui tocca di mantenere le bestie, non potranno venderle. Il proprietario però dovrà dare uno staio di meliga per ogni parto. Finita la soccida si dividono le bestie. Seguono altre disposizioni sulla soccida dei bovini non da latte e dei cavalli.

Gli Statuti di Albinea e Montericco (32) ripetono fedelmente le norme degli statuti reggiani.

La comunità di Querciola (33) avrà la stampa dei propri Statuti nel 1600, ma essi risalgono almeno al 1472; come conviene ad un paese ricco di boschi, gli statuti ne regolano lo sfruttamento: essi vietano a chi non sia proprietario di abbattere piante, proibiscono la vendita di legname ai forestieri e consentono di far carbone solo per uso domestico.

Altri Statuti si hanno per Borzano (1518) (34) ma non offrono interesse, come quelli di Castelnuovo Monti (1568) (35).

5. Col Codice Estense (1771) Francesco III cercò di imporre ai suoi stati un ordinamento giuridico uniforme, facendo uscire la giurisprudenza dalla molteplicità e dalla contraddittorietà delle disposizioni fin allora vigenti nelle circoscrizioni che alla sua casa si erano via via aggregate. Il Codice rappresenta la vittoria di un'aspirazione che, movendo dal Muratori, si era andata diffondendo in più larga cerchia nella seconda metà del sec. XVIII. Peraltro il legislatore, preoccupato di definire gli istituti prevalentemente sotto il profilo generale, lasciò alla consuetudine e agli statuti locali la risoluzione di parecchi aspetti della vita economica e sociale, quelli che la coscienza particolaristica e tradizionale ancor viva considerava di interesse locale e perciò suscettibili di non uniformi soluzioni.

Pertanto, della colonia parziaria si definiscono la responsabilità civile del concessionario e la disciplina della disdetta del contratto, senza nulla precisare del contenuto del contratto stesso; alle pratiche agronomiche, divisione dei prodotti, obblighi dei mezzadri, ecc., provvedevano gli Statuti locali, sicché la mezzadria veniva inquadrata nel Codice solo per alcune questioni generali.

Il titolo XXX del Libro II: *Dei coloni parziari, loro cause e delle divisioni tra i Rustici*, riconosce validità alle obbligazioni contratte dai coloni parziari o mezzadri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e dichiara solidali tutti i componenti della famiglia mezzadrile, o minore, o donna, o figlio di famiglia, solidali a favore del padrone per tutti i debiti di mezzadria (I). Per i crediti di mezzadria, il padrone avrà diritto di prelazione a qualunque altro creditore ancorché privilegiato, su tutti i beni dei coloni e mezzadri, perché trattisti di sostanze esistenti sul fondo (II). Sui beni situati fuori del fondo i padroni hanno diritto d'ipoteca a cominciare dal primo giorno del contratto, ma non prelazione sui creditori anteriori (III). La disdetta dovrà essere data entro maggio là dove l'anno della mezzadria cominci in novembre e, dove si usi diversamente, entro il settimo mese dall'inizio dell'anno (IV). Le cause relative a mezzadria e colonia si esamineranno con la procedura delle cause sommarie e delle minori, quando restino al di sotto di un determinato valore (V). Nelle contestazioni finanziarie tra padrone e mezzadro, al libretto del padrone, rispettate certe garanzie, sarà riconosciuto valore di documento di prova (VI). Nelle divisioni patrimoniali tra i membri della famiglia mezzadrile e colonia si applicherà il diritto ordinario (VII). Seguono norme sul regime dotale (VIII-IX-X) sulla estensione dei debiti (da pagarsi in comune se fatti in tempo di comunione dei membri (XI) e sulla divisione dei frutti raccolti dopo la divisione, ma prodotti col lavoro comune (una testa gli uomini maggiori di anni 18, mezza testa ai maschi tra 12 e 18 anni, due terzi alla donna maggiore di anni 18, un terzo alle donne tra 12 e 18 anni, nulla ai minori di anni 12 (XII).

6. Quindici anni dopo la pubblicazione del Codice Estense la Comunità di Reggio chiese al Governo la ratifica di 40 capitoli mezzadrili « da osservarsi dai coloni parziari nella colonia par-

ziaria di qualunque effetto di pianura del Distretto e Ducato di Reggio » (36).

I capitoli sono un breve codice delle norme agronomiche da ripristinarsi o da introdursi nel particolare momento attraversato dall'economia del Ducato (37).

Essi pertanto debbono riguardarsi non solo come sviluppo delle disposizioni statutarie ma anche come contributo del ceto dirigente e proprietario alla soluzione della crisi che travagliava l'economia del Ducato reggiano intorno al 1780.

La crisi si prospettava in questi termini: da un lato si rilevava un forte incremento della popolazione rurale che, non potendo trovare occupazione nelle campagne, chiedeva alla città mezzi di sussistenza; dall'altro, dal 1782, era in atto la politica di soppressione degli enti ecclesiastici e delle concessioni livellarie di una forte quantità di beni rustici. La riforma agraria invocata da più parti e fatta propria, in teoria, dal Governo, doveva consentire la formazione di un certo numero di nuovi poderi ricavati dalla divisione delle grandi proprietà fondiari, per insediare i nuclei familiari privi di terra. Ciò avrebbe richiesto un deciso intervento governativo, a carattere giuridico, creditizio e fiscale. Ma il Governo non ebbe la volontà né la capacità di realizzare alcuna di queste premesse. Pertanto, mentre le possibilità di occupare mano d'opera diminuivano in città per la crisi in cui allora entravano le manifatture, nessun riparo si trovò per arrestare i danni prodotti dai nuovi metodi introdotti dai livellari nella gestione dei fondi. I livellari, infatti, stavano tentando la prima forma di speculazione capitalistica sui beni allivellati. Per far fronte agli obblighi contratti, inoltre, sostituivano ai mezzadri mano d'opera salariata, determinando un vivo malcontento nel ceto mezzadrile, che vedeva aggravarsi le proprie condizioni, sia per il peso crescente delle onoranze, sia per la vivace concorrenza che si produceva sul mercato del lavoro. Il contrasto tra i vecchi proprietari (monasteri ed enti ecclesiastici) e i nuovi protesi al conseguimento del maggior profitto, mediante la produzione per il mercato, era stridente.

Se ai primi si poteva rimproverare certa trascuratezza nella conduzione dei fondi, essi non potevano però esser accusati di essere insensibili ai bisogni dei coloni, specie se indebitati; ai



secondi, invece, poteva essere rimproverata, non di rado, una cultura di rapina, e una certa durezza verso i dipendenti lavoratori (38).

In complesso, i documenti ufficiali tendono a difendere la mezzadria e a ristabilire o a generalizzare le norme di buona coltivazione; i documenti più interessanti, a questo proposito, sono: i capitoli mezzadrili cui si è accennato, la *Relazione sulla riforma delle opere pie reggiane, del 1788* (39) e alcuni rilievi di F. Re (40).

I primi, rappresentando il modello della buona cultura, costituiscono un termine ideale di riferimento; mentre la Relazione può considerarsi lo specchio più veritiero della prassi agronomica reggiana della seconda metà del Settecento.

Il *Saggio sopra la Storia dell'Agricoltura reggiana* ci ha dunque portati a trattare della mezzadria. Secondo F. Re questo istituto doveva considerarsi il contratto principe, non solo per gli effetti economici che da esso discendono ma soprattutto per i suoi riflessi sociali (41).

Allorché dopo il 1796 l'antico ordinamento politico fu travolto e l'anarchia parve minacciare la stabilità dei rapporti tra le classi sociali, nella mente dei conservatori della politica e dell'economia si rafforzò il convincimento che la pace nelle campagne potesse essere garantita soprattutto dal patto mezzadrile, che consacrava la collaborazione e la buona armonia tra proprietari e coltivatori. E di fronte ai problemi della terra e dei coltivatori nessun apprezzabile divario può scorgersi tra conservatori e novatori, realizzandosi anzi, di fronte a quelli, intesa completa.

Dalla fine del sec. XVIII, è accertato che il mercato delle derrate fu sensibilmente influenzato dalle accresciute possibilità di esportazione. La formazione della Repubblica Italiana e del Regno d'Italia (1800-1815) aumentò ancora la possibilità di esportazione e incoraggiò la diffusione di colture specializzate, risaie in modo particolare. Ma le requisizioni e le leve militari, il fiscalismo e l'arenamento dei traffici seguito al blocco continentale resero prudente il ceto dei proprietari; dei quali la maggior parte si preoccupò di consolidare i rapporti di collaborazione e di subordinazione dei mezzadri, come premessa alla ripresa della vita delle campagne quando tornassero più pro-

pizie condizioni. E, di fatto, le *Norme dei capitoli per i coloni del Dipartimento del Crostolo*, pubblicati nel 1810, fanno già presentire il clima della Restaurazione (42). In essi si raccomanda la mezzadria come quella che associando capitale e lavoro, stabilisce tra padrone e colono quei rapporti di collaborazione e di umanità che altri sistemi avevano sacrificato e sacrificavano alla speculazione economica. Ma in essi si coglie pure certo paternalismo, ad esempio, là dove si raccomanda al padrone di vegliare sulla condotta morale dei mezzadri, prescrivendo ad essi, giusta l'insegnamento di Catone e di Columella, che adempiano fedelmente ai doveri della religione e che non siano litigiosi né dediti al vino o alle osterie, non frequentino soverchiamente le fiere e i mercati colla scusa di informarsi dei prezzi del bestiame, e non perdano il tempo in altre cose estranee alle loro incombenze. La redazione di questi capitoli è attribuita a F. Re, ma, pare, senza ragione.

Nondimeno, non poteva definirsi arcaico un istituto che l'Inchiesta Agraria Jacini (1881) considererà ancora essenziale per il buongoverno dell'economia rurale.

**Odoardo Rombaldi**

*della Deputazione di storia patria  
Reggio Emilia*

## NOTE

(1) Milano, 1809, Dalla Tipografia degli Annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia.

(2) Saggio, cit., pag. 32. Ed anche: «*Ho desiderato molte volte di avere ozio bastante e la serie dei vari statuti antichi d'Italia, che avrei voluto formare la storia della legislazione agraria nostra, e così avrei fatto vedere che gli Italiani mai sempre favorirono l'Agricoltura ed emanarono leggi che mostrano la loro intelligenza*». Il disegno di una storia della legislazione agraria si formava nella mente del Re nel tempo stesso in cui realizzava gli Annali dell'Agricoltura, primo saggio d'inchiesta sull'agricoltura nazionale.

(3) Degli statuti reggiani, i manoscritti originali si conservano presso l'Archivio di Stato di Reggio Emilia. Nel 1933 furono edite le «*Consuetudini e Statuti Reggiani del sec. XIII. Edizione critica a cura di Aldo Cerlini, Reggio Emilia, 1933.*» con ampia e fondamentale introduzione del Cerlini. Gli Statuti successivi sono inediti, ad eccezione del 1501 e del 1582. Dei manoscritti dà diligente descrizione il Cerlini (pag. LXXXIII-XLVIII). Il presente saggio, pertanto, è stato condotto prevalentemente sugli originali.

(4) *Consuetudini*, cit., pagg. 1-56.

(5) *Consuetudini*, cit., pagg. 134-138.

La biolca reggiana è pari a mq. 2922.

(6) In nomine Domini. MCCLXXIII, ind. prima, die XX mensis januarii. Frater Iacobinus Crescentii de ordine fratrum penitentie massarius Consortii pauperum vecundorum consensu et voluntate aliorum fratrum penitentie ibidem presentialiter existentium nomine et vice dicti consorcii et pro ipso consorcio dedit concessit atque locavit ad laborandum pandulfo de Bagnolo hinc ad tres annos proximos venturos et completos tres pecias terre laborativas et prativas positas ad Bagnolum quas tenebat et tenere solebat a dicto consorcio Guidonus de Albinea. Quas quidem terras promisit dictus laborator dicto locatori nomine dicti consorcii bene laborare bona fide sine fraude, arrando terram de frumento per pactum ter sine semine et terram de spelte bis sine semine omni anno, dando predictus locator predicto laboratori medietatem seminis de frumento et terciam partem seminis de spelta. Et promisit dictus laborator dicto locatori medietatem fossatorum cavare et salices omnes scalvare et pratum secare, dando dictus laborator omni anno dicto locatori vel eius successori medietatem frumenti et medietatem feni et medietatem perticarum et terciam partem spelte quas res ei Deus dederit ex dictis terris, conducendo partem dicti consorcii quolibet anno in civitatem Regii ad domum dicti consorcii omnibus suis expensis. quae omnia et singula promisit dictus laborator eidem locatori stipulanti nomine dicti consorcii attendere et observare hinc ad terminum supradictum sub pena centum sol rexon. et sub obligatione omnium suorum bonorum, que pena possit exigi cum effectu pro quolibet capitulo non observato et qua soluta rato manente pacto et sine dampno et expensis dicti consorcii. Renunciando dictus laborator omni exceptioni doli mali et infecti et conductori sine causa et omni legum auxilio et privilegio fori.

Coram Gerardo de Parma et Iohanne de Monticulo testibus rogatis.

Actum Regii in domo dicti consorcii cum stypulatione.

Ergo Petrus de Rivalta sac. Palatii Notarius hiis omnibus interfui audiui et rogatus scripsi.

(7) Rub. XLII.

Item statutum et ordinatum est hunc tenorem servandum quod omnes mezadri omnium civium subiectorum pleno iure Comuni Regii teneantur et debeant venire et habitare in domo domini continue cum tota familia sua. et omnes bestias et volatilia quas tenuerint ibi cum domino tenere ad medium et non aliter. et ibi totum letamen facere quod poterunt. et ipsum letamen ducere in terris pratis et vineis domini ad voluntatem domini; et teneantur terras domini bene laborare et arrare ter in anno ad minus sine semine et ipsas seminare et zapolare et seminatam mundare ubi opus fuerit ac etiam fabas. et etiam claudere sepiibus et fossatis ubi necesse fuerit. Ac etiam tempore marcii et aprilis dicta seminata mundare. melicas et omnia alia marzatica bis in anno zapare. Et vineas domini putare levare tendere et bis in anno zapare. Ac etiam omnes arbores frugiferas ad pedem zapare et prata stirpare et segare usque ad confinia et fenum bis saxonare et ducere in domum domini et cum bestiis comunaliibus distribuere et non extra domum vel laborerium domini. Et unam porcarn de porcellis et duos temporales cum domino tenere omni anno. Et temporales dividere omni anno ad festum S. ti Andree porcellos ad tres menses. Et cum dividerint dictas bestias a dominis suam partem non possint tenere in domo domini nec alibi sed ipsas bestias occidere vendere vel aliter expendere. Et salices domini bene scalvare et perticas et lignamina pro vineis et saepibus habere et superfluum cum dominis dividere. Et curtem et clausuras clausas tenere saepibus et fossatis porta et cardo. Et vacuamenta vinee plantare et alevare. Et cum bobus comunaliibus ducere Regium usque in quantitatem duodecim carorum. Et nullum carezum facere cum bobus comunaliibus seu laborerium sine expressa parabola domini. Medietatem omnium utensilium ad mezadriam sive aratri iughi carri feramenti bestiarum et seminum uterque ponat sive dominus et mezadrus. Et mezadrus teneatur dare domino medietatem omnium vini

puri et mesclati et omnium aliarum rerum que super teritorio domini sumunt et ad mezadrum perveniunt dicta occasione et ducere Regium ad domum suam. Et cavare inter dominum et mezadrum quinque centenaria de fossatis si dominus cavaret suam partem. Et teneatur mezadrus dare partem domino de omnibus et dare domino electam. Et omni anno plantare quinquaginta plantas de salice si dominus dederit vel habuerit super terreno domini et eas afaschare zapare et alevare et nullas arbores ad pedem incidere sine parabola domini et linum et canipam seminare et chunzare. Et si mezadrus predicta non fecerit vel aliquod predictorum facere omiserit puniatur in viginti sol. rexa. pro quolibet et qualibet vice cuius pene medietas sit comunis et alia medietas accusatoris. Et etiam possit dominus facere fieri omnia et singula supradicte si mezadrus non faceret congruo tempore ad precium laboratoris. Quod precium mezadrus restituere domino teneatur credendo sacramento domini. Et laboratores aliarum vinearum et terrarum licet non sint mezadri sparandi teneantur eodem modo facere et observare sub dicta pena. Et cogantur mezadri iurare et per sacramentum dicere quidquid teneantur domino. Et bona ipsius mezadri sive fructus mezadrie sint obligata domino pro eis que dominus prestiterit et fecerit cum mezadro tempore mezadrie et prece-dant omnia alia debita auctoritate presentis statuti et potior sit dominus omnibus aliis creditoribus cuiusque conditionis sint creditores. Et quilibet civis civitatis Regii qui sit suppositus pleno iuri iurisdictioni Comunis Regii possit sparare duos mezadros si terram et domum habuerit in ea quantitate que continetur in Statuto Comunis pro quolibet mezadro et hoc statutum pro consuetudine habeatur. Et credatur domino de denariis vel alii rebus datis mezadris sine aliquo instramento vel teste usque in quantitatem centum sol. imp. et stetur sacramento domini. Et summarie procedatur absque libelli datione et sine strepitu iudicii. Et credatur etiam sacramento domini de dampno habito pro eo quod vinee non sunt zapate et quod fossata non sunt cavata secundum quod zapari et cavari debuit congruis temporibus.

Per la terminologia si vedano, oltre al *Ducange*, il *Glossario Emiliano* di P. SELLA, e: C. CIPOLLA, *Nuove considerazioni sopra un contratto di mezzadria del secolo XV*, Verona, 1892, pag. 66 e segg. Accenni alla disciplina del contratto di mezzadria presso gli statuti di altri comuni, trovandosi in A. PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, IV, 638 e segg., e in *Testi e Documenti per la Storia del Diritto Agrario in Italia, secoli VIII-XVIII*, 1954.

(8) LUZZATTO M., *Contributo alla storia della mezzadria nel Medio Evo*, in «Nuova Rivista Storica», 1948, pag. 70.

(9) LUZZATTO M., *ibidem*, pag. 80.

(10) *Consuetudini e statuti*, cit., pagg. 17-20.

(11) Cfr. TONDELLI L., *Linee di politica sociale nel Comune di Reggio del sec. XII*, in «Studi di Storia, di Letteratura e d'Arte in onore di N. Campanini», Reggio E., 1921, pagg. 115-161. P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna, 1926, pagg. 91-93.

(12) GUALAZZINI U., *Aspetti giuridici della politica frumentaria dei Comuni nel Medio Evo*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XXIX, 1956.

(13) DUBY G., *L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval*, 1962, I, pagg. 139-141.

(14) IMBERCIADORI I., *Mezzadria classica toscana, con documentazione inedita dal IX al XIV secolo*, Firenze, 1951, pag. 49.

(15) IMBERCIADORI I., *op. cit.*, pagg. 54-55.

(16) Per il procedimento sommario, cfr. SELLA P., *Il Procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, 1927, pag. 216 e segg.

(17) Sulle condizioni dei coloni, cfr. R. RIO, *Vestigia Crustunei*, I. Reggio, 1931, pag. 125 e segg.

(18) IMBERCIADORI, *op. cit.*, pag. 55.

(19) I criteri per la formazione del *LiberFocorum quarteriorum ac viciniarum et territorii civitatis regii lepidi sub anno MCCCXV* sono contenuti negli

Statuti del 1311 (libro XIII, rub. XVI): «Item statutum est pro reaptatione et constructione civitatis et villarum districtus Regii quod potestas presens teneatur in octo dies post publicationem presentatis Statuti elligere duos notarios pro quolibet quarterio bonos et legales cum uno nuntio pro quarterio qui vadant per villas et castra districtus Regii et iurare debeant reducere in scriptis omnes focos fumantes quos invenerint in dictis villis et castris districtus Regii. Et teneantur hostiari in una quaque villa ire et scribere omnes buchas cuiuslibet familiae post caput familiae a tribus annis supra ad hoc ut sciatur et scribi possit qui et quot homines foci et boche reperiuntur et reperiri possunt in ipsis villis ad subeundum honora Communis Regii. Et teneantur notarii scribere terrieros per se, privilegiatos per se et mezdros per se in qualibet villa».

Statuti e Liber focorum appartengono al periodo seguito alla cacciata degli Estensi ed alla costituzione della Società di S. Prospero del popolo di Reggio e delle arti nel 1306; la tregua dei partiti nel 1311 favorì la redazione di due documenti tanto importanti. Il valore del Liber fu già rilevato dal Beloch: «Si tratta di uno dei documenti più importanti di statistica medioevale che si abbiano in Italia (...)». Chi poi volesse approfondire la ricerca, potrebbe, dal nostro codice, rilevare preziosi insegnamenti intorno alla struttura della popolazione di Reggio in quel tempo». (BELOCH G., *Ricerche sulla storia della popolazione di Modena e del Modenese*, in «Rivista Italiana di Sociologia», XII, 1, 1908, pag. 23 dell'Estratto). Del manoscritto, che si conserva nell'Archivio di Stato di Reggio E., esiste l'edizione del Tacoli — *Memorie storiche della città di Reggio*, II, Parma, 1748 — ma inadeguata per omissione di dati e per gravi difetti dovuti a errori di lettura o di stampa. Lo spoglio dei nomi e il computo dei fuochi va certamente fatto sull'originale, ma non si tratta solo di sommare i fuochi, come sembra credere il Beloch; per stabilire la diffusione della Mezzadria nel Reggiano occorre leggere il manoscritto e risolvere alcune difficoltà. Infatti, in ogni comune del distretto il Liber indica i fuochi contrassegnati dal nome del residente, seguito dalla condizione: se terriero, cittadino, privilegiato, mezzadro, terziario, servo. Ma moltissimi comuni sono descritti in sezioni separate, onde conviene riunire i fuochi appartenenti alla stessa unità territoriale, e non computare i fuochi dei consoli e dei vicini (da due a cinque) che precedono l'elenco, perché ripetuti nell'elenco dei terrieri. I mezzadri e i terziari sono talora compresi tra i terrieri e talaltra sono distinti da questi; il diverso criterio non sembra casuale; almeno per un comune, Cova, si distingue tra mezzadri habentes proprium e mezzadri non habentes proprium: nel primo caso potrebbe trattarsi di mezzadri che, oltre al fondo padronale, coltivano terra propria. Non si ha la certezza che il criterio usato in un caso possa valere in tutti gli altri; va per altro notato che, siccome le operazioni di rilevamento furono eseguite da otto notai, una certa uniformità dovette adottarsi nella descrizione dei fuochi. Per la città sono registrati 3100 fuochi circa, entro la cerchia murata, e 330 sparsi nei borghi, ma non vi sono compresi gli ecclesiastici. Nel distretto, abbiamo contato sull'originale, fuochi 5172. Nei comuni in cui è presente la mezzadria si danno 2406 fuochi, e di questi 840 sono di famiglie di mezzadri o di terziari: si ha perciò un rapporto del 34%.

(20) «La proprietà montanara presenta nel '300 e '400, come nei secoli che seguirono, questa costante condizione: il massimo frazionamento. Tutti gli abitanti sono proprietari. Le case di affitto o non esistono o sono infinitamente rare». SORBELLI A., *Il Comune rurale nell'Appennino Emiliano nei secoli XIV e XV*, pag. 287.

(21) MAGNANINI V., *Il Correggese prima del suo vecchio castello*, Correggio, 1883.

(22) Altro documento fondamentale per la descrizione delle famiglie del distretto reggiano (e dei componenti, che mancano nel Liber Focorum) è il *Liber focorum et masculorum civitatis et districtus Regii cum bestiis districtualium*, del 1458-59 (A. S. Reggio). Esso comprende il solo distretto di Reggio e descrive anche le famiglie mezzadrili, il cui numero, rispetto a quello del 1315, appare



qua maggiore, là minore; sono indicate anche le bestie da giogo, in genere un paio di bovi o di vacche per ogni famiglia.

Di ogni villa si dà anche il numero dei braccianti e dei miserabili.

(23) Statuti 1404, Libro I, Rub. LXII.

(24) Statuti 1404, Libro I, Rubb. XXIX, LXII, LXIII, LXIII, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIII.

(25) Statuti 1411. Libro I.

(26) Da ciò che precede è confermato che gli Statuti, come leggi imposte dalle città, dove politicamente era la classe dei proprietari fondiari quella che dominava, regolando la mezzadria, soprattutto si preoccupano di salvaguardare gli interessi dei proprietari.

V. Rossi B., alla voce Mezzadria, in *Nuovo Digesto Italiano*. Si vedano anche i *Pacta et Conventiones*, stipulati nel 1409 tra la Comunità e il Marchese d'Este, in *Constitutiones, Privilegia et Reformationes* (...), Regii, 1611.

(27) Notizie di terreni messi a coltura nella prima metà del sec. XV si hanno da un lodo estense del 1444 (A.S.R. Archivio Canossa n. 47). In esso si ricordano i luoghi del Ghiardo, un tempo boschivi incolti e inabitati « nunc a pauco tempore inceptorum laborari et reduci ad laborerium et inhabitari ».

(28) *Liber Statutorum Novellariae*, 1611, Lib. II, LXVI-LXXIX.

(29) *Statuta Civitatis Corrigiae*, 1675, Lib. II, CXXVI-CXXXIV.

(30) *Statutorum Brixilli et eius districtus villarum et castrorum libri tres*, 1697, Lib. II, LXXIV-LXXXIII.

(31) *Statuta*, Lib. IV, I-VII; XXII-XXIX.

(32) MS. inedito presso la Biblioteca Municipale di Reggio E., cc. 17-22.

(33) *Statuta Mag. cae Comunitatis et hominum Querciolae*, 1600, LXXXIII-LXXXV.

(34) MS. inedito presso la Biblioteca Municipale di Reggio E.

(35) *Statuta* 1518, ms. presso la Biblioteca Municipale di Reggio E. *Statuta Protestariae Castrinovi Regiensis-Regii Lepidi*, MDLXVIII.

(36) I capitoli, pubblicati nel mio saggio *Gli Estensi al governo di Reggio dal 1523 al 1859*, Ed. AGE, Reggio E., 1959, sono preceduti dal seguente dispositivo: « Persuasi il Priore e gli Anziani (...) del massimo vantaggio che ridonda alla Società dall'arte di ben coltivare le campagne e che questa debbasi reputare degna di un ottimo cittadino; persuasi pure che un metodo di buona regola concernente l'agricoltura contribuir possa mirabilmente all'intento, giusta i divisamenti presi dagli Antenati loro, che con saluberrime leggi prescissero vari capitoli da osservarsi universalmente da rustici, come al Libro II, cap. 105 e segg. degli Statuti (...); sul fondamento pertanto che queste leggi oggi giorno o a molti sono ignote o non curate o poste in totale obliwie; sono venuti nel parere di proporre che sia richiamato all'antica osservanza quanto sopra e, sull'esempio delle diverse capitolarioni stabilite anche in Modena per le locazioni dei beni dell'Opera Generale dei Poveri (...), credono di comune vantaggio il ripristinare le antiche statutarie capitolarioni relative alla colonia parziaria dei fondi rustici che, sempre più ridotta a sistema migliore l'agricoltura a comune vantaggio, si possa giungere all'intento di moltiplicare a possidenti il provento di particolari loro fondi e di ritrarre dal territorio il sostentamento bisognevole all'aumentata popolazione massime tra rustici, giacché la quotidiana esperienza dà a divedere che l'ottima cultura di una famiglia anche numerosa dà il modo di sostentamento di un medesimo sito, dove in un altro di uguale estensione la dappocaggine dei rustici fa mancare il bisognevole a non meno numerosa famiglia, e di ovviare al disordine delle frequenti spartizioni dei coloni cagionate dall'essersi molto aumentate di numero le famiglie rustiche che, non ritrattando dagli effetti mezzadrati il bisognevole, a cagione principalmente della trascurata coltivazione dei fondi, costrette sono a tante divisioni, alle quali la miseria fa succedere la troppo



dannosa necessità di spatriare o di ridursi miserabili e questuanti che vengono poi di rifugiarsi ogni anno nella città (...)».

(Provvigioni del Comune, 1784, 6 dicembre, in Archivio di Stato di Reggio E.).

(37) O. ROMBALDI, *Contributo alla conoscenza della Storia economica dei Ducati estensi, dal 1771 all'età napoleonica*, Parma, 1964.

(38) Per questo, rimando al mio saggio: *L'insurrezione dei rustici e i giacobini reggiani* (29-30 giugno 1797), in *Convegno di Studi sul Risorgimento*, a Bologna e nell'Emilia, Estratto dal Bollettino del Museo del Risorgimento, Bologna, 1960. p. II.

(39) La *Relazione*, inedita, è presso l'Archivio di Stato di Reggio E.

(40) Per RE F., cfr. Saggio, cit.

(41) Per il giudizio dato dal RE sul sistema mezzadrile e su quello bracciantile, cfr. *Elementi di Agricoltura*, II, XIV. Per una più ampia visione del problema, SERENI E., *Pensiero agronomico e forse produttive agricole in Emilia nell'età del Risorgimento*; Filippo Re, in *Convegno di Studi sul Risorgimento a Bologna e nell'Emilia*, cit.

(42) *Le Memorie di Pratica Agricoltura e Capitoli pe' coloni dalla Società Agraria nel Dipartimento del Crostolo diretti ai Possessori*, Reggio, MDCCCX, si debbono all'iniziativa di L. Bolognini, fatta propria dalla Società Agraria che, nel 1807, «richiamò i capitoli più usati nei diversi Cantoni del Dipartimento e li richiese forniti di opportune note, nella massima di trarre profitto per eseguire il divisato piano di agraria istruzione».